

Allegato 1 al verbale nr.2 del 02/07/2014

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO C.F. 92032010446, con sede in Via delle Torri 53, Ascoli Piceno, qui rappresentato dal Presidente Laorte Michele,

E

La FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PREMESSO che

- La FONDAZIONE senza scopo di lucro è stata costituita in data 06/06/2014 con atto Notaio Donatella Calvelli rep. 27575/15523 registrato in Ascoli Piceno il 12/06/2014 al n.1985.
- Lo Statuto della FONDAZIONE, qui richiamato a conferma quale parte integrante, definisce all'art. 3 lo scopo, ovvero "la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, con particolare riferimento agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli Ingegneri e degli aspiranti ingegneri".
- Il predetto Statuto sempre all'art. 3 elenca le attività specifiche proprie della FONDAZIONE.
- L'organizzazione e la gestione operativa di tali attività da parte della FONDAZIONE attua il raggiungimento dei fini statutari.
- L'ORDINE assicura alla FONDAZIONE ogni supporto utile per l'espletamento delle attività assegnate.
- La FONDAZIONE dispone delle competenze per attuare le attività assegnate.
- La FONDAZIONE anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni organizza corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e cura inoltre la produzione e la diffusione di manuali, supporti didattici e di ricerca, monografie e libri.
- La FONDAZIONE ha interesse, in conformità agli scopi statutari, a stabilire e mantenere accordi di cooperazione con altri Ordini Provinciali degli Ingegneri, con le Fondazioni e con i Collegi professionali.
- Il DPR 7 agosto 2012 n. 137 all'art. 7 dispone la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1: Le premesse che precedono, accettate dalle parti, formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

ART. 2: Obblighi dell'ORDINE.

L'ORDINE si obbliga a contribuire agli obiettivi della FONDAZIONE nei modi seguenti:

1. Mantenere un elevato livello di attenzione all'aggiornamento dei propri iscritti mettendo a disposizione della Fondazione conoscenze tecniche e capacità professionali secondo modalità da definirsi di volta in volta.



2. Indicare esigenze tecniche, problemi, scenari e linee di sviluppo, temi di ricerca e sviluppo ritenuti di particolare interesse per la valorizzazione della professione degli Ingegneri iscritti
3. Divulgare l'attività e le iniziative della FONDAZIONE dandone risalto al proprio interno e verso il mondo esterno.
4. Realizzare iniziative di sostegno economico per le attività istituzionali della FONDAZIONE.

ART. 3: Obblighi della FONDAZIONE.

La FONDAZIONE si obbliga nei confronti dell'ORDINE a:

1. Informare prioritariamente gli iscritti all'ORDINE sulle attività formative organizzate dalla FONDAZIONE, con gli strumenti e i mezzi di comunicazione idonei alle specifiche iniziative
2. Proporre all'Ordine, per sua formale approvazione e ratifica, protocolli d'intesa e convenzioni con soggetti locali, nazionali e internazionali interessati a collaborare con la Fondazione e / o erogare attività di formazione non formale e informale, i cui CFP saranno comunque attribuiti dall'Ordine
3. Organizzare i corsi di formazione e aggiornamento, su tematiche concordate con l'ORDINE, secondo modalità da stabilirsi, a condizione che sia assicurata la copertura dei costi.
4. Organizzare iniziative professionalizzanti valutandone l'interesse presso altre istituzioni e/o aziende oltre che verso l'ORDINE garantendo la copertura dei costi.
5. Promuovere convegni, incontri e seminari di studio negli ambiti di interesse attinenti la professione e la cultura dell'Ingegnere.
6. Mantenere aggiornato il sito della FONDAZIONE e l'anagrafe dei soggetti o associazioni autorizzate dall'Ordine a erogare attività formative valide per l'assegnazione di CFP.
7. Collaborare con l'Ordine per il mantenimento di un database aggiornato dei crediti formativi di ciascun iscritto.

ART. 4: In accordo con quanto previsto dall'art. 4, punto 2 del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", l'Ordine riconosce le attività di formazione organizzate dalla Fondazione e i relativi Crediti di Formazione Professionale attribuiti ai singoli eventi realizzati e/o attuati dalla Fondazione medesima, anche in collaborazione con altri enti e organizzazioni esterne.

ART. 5: La FONDAZIONE, su indicazioni strategiche dell'Ordine (di seguito, linee di indirizzo), entro il mese di ottobre di ogni anno solare, elabora il piano formativo per l'anno successivo, se necessario individuando eventuali, nuovi soggetti attuatori

1

Articolo 4
REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
(Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale)

....

2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art.7, comma 5, del DPR 137 /2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNL ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale.

- ART. 6: la FONDAZIONE, valutate le indicazioni strategiche dell'Ordine, analizza le risorse necessarie e formula l'articolazione temporale delle attività nel rispetto delle linee di indirizzo disposte dall'ORDINE.
- ART. 7: La presente Convenzione ha efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione ed avrà validità finché l'attuale Consiglio dell'ORDINE resterà in carica. Dopo tale data la Convenzione potrà essere rinnovata o modificata solo per espresso unanime consenso delle parti e in forma scritta. Sono ammesse variazioni dei contenuti della presente Convenzione prima della naturale scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzare in atti aggiuntivi alla Convenzione
- ART. 8: E' riconosciuta a entrambe le parti, unilateralmente, la facoltà di recesso in caso di sopravvenuta impossibilità ad operare nei termini della presente Convenzione e per cause non dipendenti dalla parte recedente. Tale decisione motivata dovrà essere comunicata alla controparte per lettera raccomandata A.R. e non avrà effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione, che dovranno essere in ogni caso ultimate alle condizioni e nei termini concordati.
- ART. 9: Ai fini del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in attuazione della PARTE III – TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI, le parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui diritti sanciti.
- ART. 10: La presente Convenzione costituisce l'insieme degli accordi intervenuti tra le parti e sostituisce ogni precedente negoziazione, convenzione, accordo, impegno o scritto precedenti alla data di stipula della presente Convenzione e relativi al medesimo oggetto, anche se non esplicitamente richiamati, rendendo i medesimi privi di ogni efficacia.

